



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 22.06.2026	ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. N. 88/2026
---------------------------------------	---

L'anno Duemilaventisei in Falerna il giorno Ventidue (22) del mese di Giugno dalle ore 16:29 a seguire regolarmente convocato, con avviso del 18.06.2026 prot. n. 4940 si è riunito il Consiglio Comunale in **Seduta Pubblica - Sessione Straordinaria di 1^ Convocazione** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, sito in Piazza Municipio n. 1, per la trattazione dell' oggetto iscritto all'ordine del giorno.

All'appello nominale alle ore 16:29 così risultano:

N	Componenti		Presenti	Assenti
1	STELLA FRANCESCO	SINDACO	X	
2	RENNE ANGELINO	CONSIGLIERE	X	
3	VACCARO MARIA	CONSIGLIERE	X	
4	MENNITI SALVATORE FABIO	CONSIGLIERE	X	
5	MENDICINO IOLE	CONSIGLIERE	X	
6	DE CARIO FRANCESCO	CONSIGLIERE –PRESIDENTE C.C.	X	
7	FLORO GIACOMINO	CONSIGLIERE	X	
8	IBISCO SERGIO	CONSIGLIERE	X	
9	STELLA NAPOLEONE	CONSIGLIERE	X	
10	MENNITI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
11	CELANO NICOLA	CONSIGLIERE	X	
12	MENDICINO LUCA	CONSIGLIERE		X
13	MACCHIONE MARCO ANTONIO	CONSIGLIERE		X

Assegnati: 13

Presenti: 11

In carica : 13

Assenti: 02

PARTECIPA con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Sono giustificati i **Consiglieri Luca Mendicino (comunicazione prot. n. 5014 del 22.06.2026); Macchione Marco Antonio , (giustificato dal Consigliere Celano) oggi assenti entrambi per motivi di lavoro.**

Si dà atto che alle ore 18:15 il Consigliere Napoleone Stella, lascia l'aula, per cui rifatto l' appello nominale risultano: presenti n. 10 consiglieri e assenti n. 3 (Mendicino Luca , Macchione Marco Antonio e Stella Napoleone) e rimangono tali sino alla votazione .

PRESIEDE il Presidente del Consiglio De Cario Francesco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato, premettendo che sulle proposte di deliberazioni sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

De Cario Francesco , introduce il punto 4 all'ordine del giorno ed invita il Sindaco a relazionare.

Il Sindaco Francesco Stella illustra sinteticamente la proposta predisposta dall'ufficio finanziario, evidenziando che il Comune si è determinato analogamente ad una precedente deliberazione adottata nel 2025. Fa riferimento alla circostanza che con la rottamazione l'agevolazione per il contribuente consiste nel non pagare interessi e sanzioni; rammenta che comunque la rottamazione è riferita solo a particolari tributi.

Terminata la relazione, il Presidente del Consiglio Comunale constatato che non vi sono interventi invita la Civica Assise a determinarsi.

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Falerna già con delibera CC nr. 12 del 19/05/2026 ha aderito alla DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 e ha approvato il relativo REGOLAMENTO;
- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati,

- compresi la maggiorazione 1 semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
 - a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
 - il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
 - il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
 - entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10 quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
 - l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 2 modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco

dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

FATTO PRESENTE CHE di recente è stato approvato un emendamento dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del **decreto legge 30.04.2026 n. 63, cd. "di Carburanti ter"**, con cui è stata disposta la proroga dal 30.06.2026 al 31 luglio 2026 dei termini per l'adesione alla "rottamazione *quinquies*" da parte di tutti gli enti territoriali, sicchè, automaticamente slittano i termini del calendario fiscale sopra riportato ;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti al 31/12/2025 ammontavano complessivamente ad euro 4.876.185,03;
- nel bilancio comunale risultavano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 957.715,61, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- per le somme presenti nel carico affidato agli Agenti della Riscossione già stralciati dal bilancio cautelativamente si provvede a stanziare apposito capitolo di entrata pari al 5 % del carico non accertato;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente superiore al 5 % è pertanto l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha effetti finanziari sostenibili in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi nonché benefici sullo stanziamento del FCDE;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Visto il D. LGS. n. 267/2000;

Visto il D. LGS. n. 118/2011;

Visto il D. LGS. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 27/07/2016;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 04/05/2017;

Visto la delibera di C.C. n. n. 28 del 28/10/2025 e CC 5 del 17/03/2026 di approvazione del DUP 2026-2028 e della nota di aggiornamento;

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 17/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;

Vista la delibera di G.C. n. 50 del 31.03.2026 di approvazione del PEG 2026;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 19/05/2026 di approvazione del Rendiconto di Gestione 2025;

Vista la delibera di G.C. n. 68 del 29/04/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato al presente provvedimento, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 13 del 15/06/2026, acquisito in data 16.06.2026 al prot. n.4831 , reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**);

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Constatato che alle ore 18:15 il Consigliere Napoleone Stella, lascia l'aula per cui rifatto l'appello nominale risultano: presenti n. 10 consiglieri e assenti n. 3 (Mendicino Luca , Macchione Marco Antonio e Stella Napoleone).

Eseguita la votazione , in modalità palese resa dai Consiglieri presenti fin qui, si ha:

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n.10 Consiglieri presenti e votanti di n.13 Consiglieri assegnati ed in carica,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto:

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10 quinquies;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze;

Successivamente , stante la necessità di provvedere in merito ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano da n.10 Consiglieri presenti e votanti di n.13 Consiglieri assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Falerna li, 15/06/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE E TRIBUTI

F.to Bruno Giorgi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Falerna li, 15/06/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE E TRIBUTI

F.to Bruno Giorgi

COMUNE di FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Francesco De Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo I "Controlli sugli atti" del Titolo VI;

che la presente deliberazione

VENGA PUBBLICATA all'Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

Falerna li, 23.06.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

– E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line **in data 23.06.2026** in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

–

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno **23.06.2026**

[] Perché dichiarata immediatamente eseguibile

[] Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio

Falerna, **23.06.2026**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cefalà Rosetta

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune

